

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI NEGLI ORGANI DELLA SCUOLA IMT

Articolo 1 -	Oggetto	2
Articolo 2 -	Modalità di nomina	2
Articolo 3 -	Elettorato attivo e passivo e incompatibilità	2
Articolo 4 -	Commissione elettorale centrale e seggio elettorale	3
Articolo 5 -	Ricorsi.....	4
Articolo 6 -	Accettazione della nomina, dimissioni, cessazione anticipata dal mandato	4
Articolo 7 -	Indizione delle elezioni	4
Articolo 8 -	Elenchi elettorali	4
Articolo 9 -	Comunicazione e campagna elettorale	5
Articolo 10 -	Modalità di svolgimento delle operazioni di voto e adempimenti amministrativi	5
Articolo 11 -	Espressione del voto	5
Articolo 12 -	Operazioni di scrutinio.....	5
Articolo 13 -	Proclamazione dei risultati e nomina dei rappresentanti.....	6

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI NEGLI ORGANI DELLA SCUOLA IMT

Articolo 1 - **Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per l'elezione dei componenti degli organi della Scuola IMT per i quali lo Statuto preveda l'elezione come modalità di designazione.

Articolo 2 - **Modalità di nomina**

1. Le nomine dei componenti di cui sopra hanno luogo all'esito di elezioni da tenersi a scrutinio segreto nell'ambito delle categorie di appartenenza.
2. Nel caso in cui si debba eleggere più di un rappresentante di una determinata categoria, ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore a 1/2, eventualmente arrotondato per eccesso, del numero di rappresentanti da eleggere.

Articolo 3 - **Elettorato attivo e passivo e incompatibilità**

1. L'elettorato attivo per i rappresentanti dei professori e dei ricercatori nel Consiglio di Amministrazione spetta per la rispettiva categoria a tutti i professori di ruolo di prima e di seconda fascia e a tutti i ricercatori in servizio presso la Scuola IMT, appartenenti alla categoria degli Assistant Professor (ovvero Ricercatori a tempo determinato di tipo B, Ricercatori a tempo determinato di tipo A, assegnisti di ricerca), secondo quanto definito dai regolamenti della Scuola IMT, indipendentemente dalla tipologia di inquadramento lavorativo e contrattuale. L'elettorato passivo per i professori spetta a tutti coloro che hanno l'elettorato attivo il cui rapporto di lavoro con la Scuola IMT alla data fissata per le elezioni abbia una durata residua corrispondente almeno a quella del mandato o pari alla durata residua dell'organo per il quale sono indette le elezioni. L'elettorato passivo per i ricercatori spetta a tutti coloro che sono di ruolo e a tempo determinato e che abbiano un contratto con durata residua pari almeno a 18 mesi. Nel caso in cui la durata residua dell'organo sia inferiore a 18 mesi, i ricercatori devono avere un contratto di durata pari ad almeno la durata residua dell'organo per il quale vengono eletti.
2. L'elettorato attivo per i rappresentanti dei professori e dei ricercatori nel Senato Accademico spetta per la rispettiva categoria a tutti i professori di ruolo di prima e di seconda fascia e a tutti i ricercatori della Scuola IMT appartenenti alla categoria degli Assistant Professor, secondo quanto definito dai regolamenti della Scuola IMT, indipendentemente dalla tipologia di inquadramento lavorativo e contrattuale. L'elettorato passivo per i professori spetta a tutti coloro che hanno l'elettorato attivo il cui rapporto di lavoro con la Scuola IMT alla data fissata per le elezioni abbia una durata residua corrispondente almeno a quella del mandato o pari alla durata residua dell'organo per il quale sono indette le elezioni. L'elettorato passivo per i ricercatori spetta a tutti coloro che sono di ruolo e a tempo determinato e il cui contratto alla data fissata per le elezioni abbia una durata residua corrispondente almeno a quella del mandato (due anni).
3. L'elezione nel Senato Accademico è incompatibile con il regime di impegno a tempo definito; pertanto, in tale caso, chi sia stato eletto e non abbia optato per il regime di impegno a tempo pieno deve modificare la propria opzione entro dieci giorni dall'elezione.
4. L'elettorato attivo per l'elezione dei rappresentanti degli allievi nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico e nel Nucleo di Valutazione spetta a tutti gli allievi immatricolati alla data in cui si tengono le elezioni. L'elettorato passivo spetta a tutti gli allievi iscritti a corsi di studio la cui durata ordinaria che residua alla data fissata per le elezioni, sia almeno di due anni accademici.

5. L'elettorato attivo per il rappresentante del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Amministrazione spetta a tutti i dipendenti della Scuola IMT a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio alla data fissata per le elezioni. L'elettorato passivo spetta a tutti i dipendenti a tempo indeterminato che hanno l'elettorato attivo e il cui rapporto di lavoro con la Scuola IMT alla data fissata per le elezioni abbia una durata residua corrispondente almeno a quella del mandato.
6. L'elettorato attivo per l'elezione a componente interno del collegio di disciplina spetta a tutti i professori di prima e di seconda fascia e a tutti i ricercatori di ruolo e a tempo determinato in servizio presso la Scuola IMT al momento delle elezioni. L'elettorato passivo spetta ai professori di prima fascia, in regime di tempo pieno, in servizio alla Scuola IMT che abbiano l'elettorato attivo al momento delle elezioni delle elezioni, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo. Chi sia stato eletto e non abbia optato per il regime di impegno a tempo pieno deve modificare la propria opzione entro dieci giorni dall'elezione. Il primo dei non eletti sarà individuato quale membro supplente.
7. Con riferimento alle categorie e alle elezioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 sono esclusi dall'elettorato passivo:
 - a) il personale docente in regime di aspettativa ai sensi degli artt. 12, 13, 14 del D.P.R. 382/80 o fuori ruolo ai sensi della vigente normativa nonché in regime di alternanza ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 382/80;
 - b) il personale tecnico amministrativo comandato, distaccato o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità.
8. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro che sono sospesi dal servizio a seguito di sentenza di condanna passata in giudicato o di provvedimento disciplinare o che sono sospesi cautelativamente perché assoggettati a procedimento penale o disciplinare.
9. Con riferimento a tutte le categorie e le elezioni di cui ai commi precedenti sono inoltre esclusi dall'elettorato attivo e/o passivo tutti coloro che siano sanzionati in tal senso per la violazione del codice etico ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, per il periodo stabilito dal provvedimento che irroga la sanzione.
10. Per quanto non stabilito dal presente regolamento si rinvia alle previsioni in materia di incompatibilità di cui all'art. 2 comma 1 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e alle altre norme di legge in materia di elettorato attivo e passivo e incompatibilità.

Articolo 4 - **Commissione elettorale centrale e seggio elettorale**

1. Presso l'amministrazione della Scuola è costituita una commissione elettorale centrale che dura in carica due anni, composta da due professori e un ricercatore della Scuola designati dal Direttore e da un impiegato tecnico amministrativo designato dal Direttore Amministrativo, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante.
2. Alla commissione competono le incombenze relative all'organizzazione e al regolare svolgimento delle operazioni di voto e tutti i compiti attribuiti dal presente regolamento.
3. La commissione è competente ad istruire e decidere tutti i ricorsi relativi alle operazioni di voto. La commissione decide a maggioranza assoluta dei componenti e in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
4. Alle operazioni di voto di ciascuna tornata elettorale è preposto un seggio costituito con decreto del Direttore, di cui fanno parte un professore, Presidente di seggio e due componenti in rappresentanza delle categorie interessate dalla tornata elettorale. Del seggio fa parte un funzionario appartenente al personale tecnico amministrativo, cui compete il ruolo di segretario verbalizzante designato dal Direttore Amministrativo. Il Presidente, all'atto dell'insediamento del seggio, nomina il Vicepresidente. Il seggio opera validamente quando siano presenti almeno due dei suoi componenti, tra cui vi sia il Presidente o il Vicepresidente.
5. Il seggio è responsabile delle regolarità e della segretezza delle operazioni di voto e attesta la regolarità e la segretezza del sistema informatico di voto predisposto dalla Scuola ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento. Il seggio ha altresì la competenza esclusiva delle operazioni di scrutinio, conteggio e

Emanato con DD n. 07659(261).I.3.10.09.2019

Rep. Albo on line n. 07660(237).I.7.10.09.2019

attribuzione dei voti, salva la facoltà di impugnarne le decisioni con ricorso alla commissione elettorale centrale ai sensi dell'art. 5.

6. Il seggio delibera su ogni questione che dovesse insorgere relativamente alle operazioni elettorali in corso a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente ed è responsabile con competenza esclusiva.
7. Il seggio è supportato da un dipendente dell'Ufficio Sistemi Informativi e Tecnologie per garantire il buon esito delle operazioni di voto.

Articolo 5 - **Ricorsi**

1. Avverso la composizione degli elenchi elettorali o avverso eventuali irregolarità nello svolgimento delle operazioni elettorali e di scrutinio è ammesso ricorso alla commissione elettorale centrale entro cinque giorni dalla data di pubblicazione degli atti di cui agli articoli 8, 12 e 13.
2. La commissione decide in via definitiva entro cinque giorni, dandone notifica al ricorrente e disponendo i provvedimenti eventualmente necessari, che sono adottati con Decreto del Direttore pubblicato nell'albo on line e sul sito web della Scuola. Il decreto è notificato alle persone interessate direttamente da modifiche apportate al decreto di proclamazione di risultati elettorali eventualmente emanato.

Articolo 6 - **Accettazione della nomina, dimissioni, cessazione anticipata dal mandato**

1. In caso di mancata accettazione della nomina, di dimissioni, di perdita dei requisiti di appartenenza alla categoria o del sopravvenire di cause di incompatibilità si provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti nella categoria di appartenenza.
2. Le graduatorie rimangono valide, fino ad esaurimento, per tutta la durata del mandato di riferimento. Nel caso sia impossibile ricorrere alla graduatoria per mancanza di nominativi si procede, entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza, ad elezioni suppletive. I nuovi eletti restano in carica per la restante durata del mandato.

Articolo 7 - **Indizione delle elezioni**

1. Tutte le elezioni sono indette con decreto del Direttore della Scuola IMT pubblicato sull'Albo on line e sul sito web della Scuola.
2. Le elezioni si tengono, in modalità telematica, in giorni feriali con esclusione delle festività di confessioni religiose riconosciute dallo Stato italiano e dei periodi di chiusura della Scuola stabiliti dal calendario accademico. Le votazioni hanno luogo in orario antimeridiano e pomeridiano per almeno 8 ore.
3. Per motivi di economicità le elezioni di diverse rappresentanze di categoria sono indette preferibilmente nella stessa tornata elettorale.
4. La pubblicazione del decreto del Direttore con cui si indicano le elezioni e il relativo calendario, ha valore di notifica e efficacia di convocazione per gli elettori interessati.

Articolo 8 - **Elenchi elettorali**

1. Con il decreto con il quale indice le elezioni il Direttore della Scuola approva gli elenchi degli elettori attivi e passivi, con indicazione espressa di eventuali cause di esclusione dall'elettorato passivo, riferita alla data di emanazione del medesimo decreto.
2. Avverso la composizione degli elenchi elettorali e i provvedimenti di esclusione dall'elettorato è ammesso ricorso alla commissione elettorale centrale da presentarsi entro cinque giorni dalla

pubblicazione degli elenchi. La commissione decide il ricorso in via definitiva entro cinque giorni dalla presentazione dello stesso. Eventuali modifiche conseguenti alla decisione della commissione sono recepite con Decreto del Direttore della Scuola, pubblicato nell'Albo on line e sul sito web.

Articolo 9 - **Comunicazione e campagna elettorale**

1. La Scuola, compatibilmente con il regolare svolgimento delle attività istituzionali, assicura a tutte le componenti interessate nelle loro espressioni istituzionali e sindacali condizioni paritarie di partecipazione e competizione, ivi compreso il diritto a tenere assemblee in idonei locali.
2. La Scuola IMT mette a disposizione degli elettori uno spazio fisico e uno spazio sulla rete intranet per comunicati di assemblee, dichiarazioni di disponibilità ad essere eletti, avvisi relativi alle elezioni in corso. A tali fini inoltre nel rispetto dei regolamenti e della policy della Scuola in materia potranno essere utilizzati come strumenti di comunicazione le mailing list della Scuola.

Articolo 10 - **Modalità di svolgimento delle operazioni di voto e adempimenti amministrativi**

1. La Scuola organizza un sistema informatico per l'espressione del voto, anche a distanza, che garantisca la regolarità delle operazioni di voto e la segretezza del voto espresso. Il sistema telematico assicura l'identificazione dell'elettore votante mediante ricorso a utente e password univoca trasmessa in via riservata sull'account di posta elettronica presso il dominio della Scuola, non consente l'associazione tra la scheda prodotta e l'elettore che ha espresso il voto e garantisce una unica espressione di voto.
2. Il sistema assicura altresì che l'elettore possa esprimere anche l'opzione di scheda bianca.
3. La scheda telematica riproduce i contenuti della scheda elettorale:
 - l'elezione di cui si tratta e la data;
 - la categoria interessata al voto, il relativo elettorato passivo;
 - il numero massimo delle designazioni esprimibili da ciascun elettore.
4. Il seggio è allestito presso la Scuola in locale idoneo. Gli elettori possono sostare all'interno del seggio unicamente per il tempo strettamente necessario all'espressione del voto. Sono ammessi a votare gli elettori che al momento della chiusura del seggio si trovino all'interno del seggio.
5. Le operazioni di voto sono possibili nelle date e nell'orario indicato nel Decreto Direttoriale con cui sono indette le elezioni.

Articolo 11 - **Espressione del voto**

1. L'elettore può esprimere un numero di designazioni pari a quello indicato sulla scheda elettorale, secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 2, del presente regolamento.
2. Il voto si esprime indicando negli appositi campi presenti sulla scheda il cognome e nome della persona scelta.

Articolo 12 - **Operazioni di scrutinio**

1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la conclusione del voto.
2. Alle operazioni di scrutinio devono essere presenti tutti i componenti del seggio.
3. Dopo la chiusura delle operazioni di voto, i componenti del seggio procedono allo spoglio telematico in seduta pubblica, alla stampa dei risultati e a stilare le graduatorie elettorali nelle quali sono inseriti tutti coloro che abbiano ricevuto almeno un voto valido, su cui sono apposti il timbro e la firma del Presidente di seggio.

4. Il verbale delle operazioni di voto unitamente alle graduatorie degli eletti viene trasmesso immediatamente al Direttore.
5. Entro ventiquattro ore dalla chiusura del verbale di voto, il seggio provvede, a cura del segretario, a pubblicare i risultati elettorali nell'Albo on line e sul sito web della Scuola.

Articolo 13 - **Proclamazione dei risultati e nomina dei rappresentanti**

1. La proclamazione dei risultati e la nomina degli eletti sono effettuate con decreto del Direttore che approva le graduatorie elettorali.
2. Il decreto è emanato non prima che siano decorsi i termini per i ricorsi di cui all'art. 5.
3. Sono proclamati eletti e nominati coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere.
4. Nelle graduatorie relative ai professori, ai ricercatori e al personale tecnico amministrativo, in caso di parità di voti la precedenza spetta al personale con maggiore anzianità di servizio; nel caso di ulteriore parità a quello anagraficamente più giovane.
5. Nelle graduatorie relative agli allievi, in caso di parità di voti, la precedenza spetta agli allievi che abbiano maggiore anzianità di iscrizione ai corsi e nel caso di ulteriore parità all'allievo anagraficamente più giovane.